

**SCHEMA DI
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GUERRA)

Roma, 21 dicembre 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (COM(2016) 685)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta fa parte di un pacchetto di riforma dell'imposizione fiscale delle società nell'Unione, presentato il 25 ottobre 2016 e delineato nel piano d'azione del 17 giugno 2015 "Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento" (COM(2015) 302) e nella comunicazione "Creare un sistema equo, competitivo e stabile di tassazione delle imprese nell'UE" (COM(2016) 682). In particolare, il pacchetto comprende:

- una proposta di direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2016) 683);

- una proposta di direttiva relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (COM(2016) 685);

- una proposta di direttiva sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione nell'Unione europea (COM(2016) 686);

- una proposta di direttiva sui disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi (COM(2016) 687);

ricordato che in materia di imposizione societaria:

- nel 2011 era stata presentata la proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2011) 121), cosiddetta CCCTB (*Common Consolidated Corporate Tax Base*), sulla quale questa Commissione aveva formulato osservazioni favorevoli con rilievi in data 20 aprile 2011;

- la proposta del 2011 mirava a creare, in via facoltativa, un sistema comune di calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società e dei gruppi societari, al fine di agevolare le attività transfrontaliere delle imprese residenti nell'Unione, di tassare i profitti dove sono effettivamente realizzati, e perseguire l'obiettivo di rendere l'Unione un luogo più competitivo per gli investimenti internazionali;

- più di recente è emersa l'esigenza di rilanciare il progetto di base imponibile comune per le società anche per un altro obiettivo, ovvero quello di contrastare i fenomeni di elusione fiscale ed eliminare così le relative distorsioni nel funzionamento del mercato interno e i fenomeni di doppia non imposizione;

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

considerato che, in tale ottica, il pacchetto legislativo del 25 ottobre 2016, prevede il superamento della proposta del 2011, mediante un “approccio graduale” e l’introduzione dell’obbligatorietà, ancorché limitata ai soli gruppi societari con un fatturato consolidato superiore a 750 milioni di euro, al fine di ridurre il rischio di includere gruppi puramente nazionali. L’approccio graduale prevede, in particolare, un “primo passo” relativo agli elementi vincolanti della base imponibile comune, vale a dire le norme per il calcolo e talune disposizioni contro l’elusione fiscale e sulla dimensione internazionale. Il “secondo passo”, da intraprendere dopo che sarà raggiunto un accordo politico sugli elementi della base comune, stabilisce le condizioni per partecipare a un gruppo, definisce le possibili forme che un gruppo può assumere e comprende norme sugli aspetti tecnici del consolidamento;

rilevato, in particolare, che la proposta in titolo COM(2016) 685, che verte sul cosiddetto “primo passo” dell’approccio graduale, relativo agli elementi della base comune, vale a dire le norme per il calcolo della base imponibile per l’imposta sulle società, e comprende talune disposizioni contro l’elusione fiscale e sulla dimensione internazionale del regime fiscale proposto, prevede in particolare:

- l’applicabilità obbligatoria alle imprese che appartengono a gruppi con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro, le quali cessano di essere soggette alla corrispondente normativa nazionale in materia di imposta sul reddito delle società;

- nel calcolo della base imponibile, al fine di sostenere l’innovazione nell’economia, di rafforzare il già generoso regime di deduzione per i costi di ricerca e innovazione della proposta del 2011, introducendo una superdeduzione del 50 per cento dei costi fino a 20 mila euro, oltre alla deduzione del 25 per cento dei costi superiori a tale soglia;

- la norma che consente la deducibilità dei costi relativi agli interessi solo nella misura in cui possono essere compensati con interessi attivi imponibili, al fine di scoraggiare pratiche di trasferimento degli utili verso paesi a bassa tassazione;

- la norma che consente la deducibilità di una quota degli aumenti del capitale proprio (*equity*), al fine di scoraggiare il finanziamento tramite debito rispetto al finanziamento tramite *equity*;

- una disposizione antiabuso per scoraggiare i tentativi di aggirare le norme sulla deducibilità delle perdite tramite l’acquisto di imprese in perdita,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell’articolo 115 del TFUE, che prevede la procedura legislativa speciale (unanimità in Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo), per stabilire direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Infatti, l’analogo articolo 114 che prevede la procedura legislativa ordinaria per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali relative al mercato interno, esclude esplicitamente la materia fiscale;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l’obiettivo ravvicinare i regimi nazionali di imposta sulle società nell’Unione, al fine di favorire le attività transfrontaliere delle imprese residenti nell’Unione, ridurre i fenomeni di doppia

imposizione e di doppia non imposizione, e di contrastare le pratiche di elusione fiscale, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a prevedere misure idonee a raggiungere il predetto obiettivo. A tale riguardo, la proposta non incide sulla sovranità fiscale degli Stati membri, i quali rimangono liberi di determinare la propria politica di gettito fiscale e le proprie aliquote di imposta sul reddito delle società. Inoltre, la soglia di reddito prevista, dovrebbe essere idonea a escludere dall'obbligo di applicazione della normativa le società che non intendono espandersi all'estero;

nel merito si sottolinea come la proposta intenda combattere gli ostacoli e le distorsioni presenti nel mercato unico, per le società che operano in più di uno Stato membro. In particolare, si apprezza il fatto che la disciplina sostituirebbe, per le imprese che applicheranno la normativa, le convenzioni bilaterali tra gli Stati membri sulla doppia imposizione. In questo senso, il nuovo regime è destinato a ridurre le opportunità di pianificazione fiscale aggressiva da parte delle società tramite l'uso dei prezzi di trasferimento o dei disallineamenti tra i regimi fiscali degli Stati membri e sfruttando margini di doppia non imposizione. Ne consegue che ci saranno anche meno contenziosi dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea o ricorsi alla procedura amichevole prevista nelle convenzioni sulla doppia imposizione.

Maria Cecilia Guerra